

Ordinanza relativa alla legge sulla protezione antincendio

emanata dal Governo il 26 ottobre 2010

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale ¹⁾

I. Oggetto e assegnazione dei compiti

Art. 1

Quali prescrizioni vincolanti per la protezione antincendio preventiva valgono le prescrizioni di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio, le direttive e le linee guida di organizzazioni del settore dichiarate vincolanti dalla stessa, nonché i promemoria emanati dall'Assicurazione fabbricati conformemente all'appendice 1.

Prescrizioni di protezione antincendio

Art. 2

Sono considerati edifici e impianti senza particolare pericolo:

- a) edifici abitativi massicci fino al limite degli edifici alti;
- b) edifici abitativi realizzati con costruzione di tipo combustibile con un massimo di tre piani;
- c) autorimesse per veicoli a motore con una superficie del piano fino a 600 m²;
- d) edifici rurali e aziende agricole con un volume fino a 3 000 m³;
- e) piccole aziende artigianali che non sono a rischio di incendio o di esplosione;
- f) esercizi pubblici con un'occupazione massima di 100 persone;
- g) edifici annessi (ad es. casette da giardino, ripari per biciclette, stalle per piccoli animali, piccoli depositi).
- h) dispositivi tecnici di protezione antincendio e impianti tecnici dell'edificio per edifici e impianti secondo le lettere a-g.

Definizione
1. Edifici e impianti senza particolare pericolo

Art. 3

Sono considerati edifici e impianti con particolare pericolo:

- a) edifici e impianti non elencati nell'articolo 2;
- b) edifici e impianti che divergono dalle misure standard della Norma di protezione antincendio e delle prescrizioni di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio.

2. Edifici e impianti con particolare pericolo

¹⁾ CSC 110.100

2. PERMESSO DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

Art. 4

Manifestazioni
con particolare
pericolo

Sono manifestazioni con particolare pericolo per persone, animali, oggetti e per l'ambiente in particolare:

- a) eventi con una concentrazione di persone che supera l'occupazione dei locali determinante per le vie di fuga necessarie;
- b) eventi con attività incompatibili con le vie di fuga dei locali;
- c) eventi all'aperto a partire da 500 persone e in costruzioni provvisorie a partire da 200 persone.

Art. 5

Quantità che
possono essere
depositate senza
autorizzazione

¹ Se non contengono sostanze altamente pericolose, senza un permesso di polizia del fuoco in locali di qualsiasi tipo di costruzione è possibile stoccare:

- a) liquidi combustibili: per le classi di pericolosità F1 e F2 fino a 5 litri e per le classi di pericolosità da F3 a F5 fino a 30 litri;
- b) gas liquido: al massimo 50 kg;
- c) sostanze solide che non tendono all'autocombustione e che a contatto con l'acqua non sviluppano gas infiammabili, né sono esplosive.

² Per lo stoccaggio valgono i requisiti stabiliti nelle prescrizioni di protezione antincendio.

Art. 6

Stoccaggio in
quantità limitate

È considerato uno stoccaggio in quantità limitate di sostanze e merci a rischio di incendio o di esplosione:

- a) lo stoccaggio di liquidi combustibili delle classi di pericolosità F1 e F2 in fusti e piccoli serbatoi fino a 450 litri per edificio;
- b) lo stoccaggio di liquidi combustibili delle classi di pericolosità F3 e F4 in fusti e piccoli serbatoi fino a 250 000 litri per edificio.

Art. 7

Trasferimento
dell'attività di
protezione
antincendio

Per l'indennizzo dell'Assicurazione fabbricati per prestazioni fornite su incarico dei comuni valgono le aliquote di compensazione del Cantone per prestazioni a favore di terzi.

3. CONTROLLI DELLA PROTEZIONE ANTINCENDIO

Art. 8

Collaudo

¹ Il committente è tenuto ad annunciare per tempo la conclusione dei lavori di costruzione prima della messa in esercizio all'autorità d'autorizzazione.

² Per il rilascio del permesso relativo al ritiro o all'esercizio l'autorità d'autorizzazione può richiedere certificati di laboratori riconosciuti relativi all'impiego dei prodotti antincendio prescritti.

Art. 9

¹ L'oggetto dei controlli periodici di protezione antincendio consiste nella verifica del rispetto delle prescrizioni di protezione antincendio. Va in particolare verificato che:

Controlli periodici di protezione antincendio
1. Entità del controllo

- a) gli impianti di combustione e di evacuazione del fumo corrispondano alle prescrizioni e che vengano mantenuti in buono stato;
- b) eventuale materiale combustibile sia depositato a una distanza sufficiente da dispositivi di riscaldamento;
- c) residui di combustione, cenere, mozziconi e simili siano stoccati secondo le prescrizioni;
- d) le scale e tutte le altre vie di fuga siano accessibili liberamente o adibite ad altri usi;
- e) muri tagliafuoco, compartimenti tagliafuoco o serramenti antincendio siano conformi alle prescrizioni;
- f) i dispositivi di spegnimento e gli estintori siano pronti all'uso e funzionanti;
- g) carburanti o altre sostanze infiammabili vengano conservati secondo le prescrizioni;
- h) veicoli, attrezzi o macchine con motori a combustione siano stoccati in modo conforme alle prescrizioni;
- i) venga rispettata l'utilizzazione dei locali conforme alla destinazione e che non avvenga un'utilizzazione ad altro scopo;
- k) l'operatività dei dispositivi tecnici di protezione antincendio e delle installazioni tecniche sia garantita.

² L'autorità d'autorizzazione tiene un elenco degli edifici e degli impianti sottoposti al suo controllo. L'elenco contiene le indicazioni importanti per la prevenzione antincendio, in particolare sui controlli, i difetti accertati e le misure atte a eliminarli.

Art. 10

¹ Vanno controllati ogni due anni:

2. Intervalli di controllo

- a) gli edifici a rischio d'incendio e di esplosione;
- b) le attività di alloggio quali ospedali, case di riposo e di cura che ospitano dieci o più persone non autosufficienti;
- c) negozi e grandi magazzini con una superficie globale di vendita superiore a 1 200 m²;
- d) costruzioni e impianti con locali a grande concentrazione di persone, in particolare sale multiuso, palestre e padiglioni espositivi, edifici scolastici con sale multiuso, stazioni ferroviarie, teatri, cinema,

ristoranti ed edifici simili dotati di spazi in cui possono trattenersi più di 100 persone;

- e) esercizi artigianali e industriali.

² Vanno controllati ogni cinque anni:

- a) le attività di alloggio quali alberghi, pensioni e colonie di vacanza che ospitano quindici o più persone autosufficienti;
- b) le attività di alloggio isolate;
- c) edifici alti il cui ultimo piano si trova a oltre 22 m sopra il terreno limitrofo riservato ai pompieri, o con un'altezza di gronda superiore a 25 m.
- d) edifici rurali e aziende agricole con un volume superiore a 3 000 m³;
- e) locali di vendita con una superficie di vendita di meno di 1 200 m², nella misura in cui il numero massimo di persone sia superiore a 100;
- f) autorimesse per veicoli a motore con una superficie del piano superiore a 600 m²;
- g) piccole aziende artigianali che non sono a rischio di incendio o di esplosione;
- h) esercizi pubblici fino a un massimo di 100 persone.

³ Vanno controllati ogni dieci anni:

- a) edifici abitativi con impianti di combustione individuali;
- b) autosili e autorimesse per veicoli a motore con una superficie del piano fino a 600 m²;
- c) edifici amministrativi
- d) locali di vendita con una superficie di vendita inferiore ai 1 200 m², qualora il numero di persone non sia superiore a 100;

⁴ L'autorità di controllo competente può prolungare l'intervallo del controllo periodico per edifici e impianti con una valutazione positiva dei rischi di polizia del fuoco o con uno stato impeccabile di protezione antincendio, mentre può abbreviarlo per edifici e impianti con una valutazione negativa dei rischi o in uno stato di protezione antincendio lacunoso.

⁵ L'autorità di protezione antincendio può delegare i controlli a terzi con le nozioni necessarie.

4. TASSE

Art. 11

Le tasse per le prestazioni della polizia del fuoco sono disciplinate nell'appendice 2.

Tasse di polizia
del fuoco

5. SETTORE DEGLI SPAZZACAMINI

Art. 12

¹ La retribuzione per i lavori dello spazzacamino si compone della tassa base e di una tariffa secondo dispendio di tempo. Tariffa degli spazzacamini

² Nella tassa base sono contenute le spese non direttamente fatturabili sul singolo oggetto della pulizia.

³ Con la tariffa secondo dispendio di tempo vengono retribuiti i costi di pulizia relative all'oggetto, compresi l'uso di apparecchi, attrezzi e macchine, la consulenza, l'amministrazione, nonché gli eventuali costi per la notifica di lacune di protezione antincendio.

⁴ Il tempo massimo fatturabile è disciplinato nell'appendice 3. I tempi previsti corrispondono al dispendio medio di tempo necessario in caso di sporcizia normale.

II. Settore dei pompieri

1. ASSICURAZIONE FABBRICATI

Art. 13

¹ Nel settore dei pompieri l'Assicurazione fabbricati è competente per: Competenza

- a) l'emanazione di direttive sulla formazione, l'equipaggiamento, l'effettivo e lo standard delle prestazioni dei pompieri;
- b) la formazione e il perfezionamento, che spettano al Cantone, degli specialisti e dei quadri dei pompieri, nonché degli istruttori;
- c) la realizzazione e l'esercizio di un centro di formazione per pompieri;
- d) la garanzia della prontezza d'allarme continua dei pompieri tramite un sistema di allarme delle squadre che copre tutto il territorio;
- e) la pianificazione concettuale dell'organizzazione del settore dei pompieri e il coordinamento nella realizzazione a livello comunale;
- f) la stipulazione, su incarico del Cantone, di contratti per centri di soccorso con gli enti responsabili dei corpi pompieri dei centri di soccorso;
- g) l'acquisizione comune di apparecchi e mezzi.

² Al momento di emanare direttive all'indirizzo dei pompieri e in caso di formazione e perfezionamento, essa considera le direttive della Conferenza dei direttori cantonali competente.

Art. 14

¹ L'Assicurazione fabbricati organizza i seguenti corsi:

Formazione e perfezionamento

1. Corsi di base cantonali
 - a) corsi per sottufficiali;
 - b) corsi per ufficiali;

- c) corsi per comandanti;
 - d) direzione dell'intervento per incidenti maggiori;
 - e) corsi per i quadri in settori speciali;
 - f) formazione per gli istruttori.
2. Corsi per specialisti
- a) protezione delle vie respiratorie;
 - b) lotta contro gli incidenti con fuoriuscita d'idrocarburi e di sostanze chimiche;
 - c) incidenti su strade, impianti ferroviari e in gallerie.
3. Corsi di perfezionamento
- Vengono organizzati corsi di perfezionamento per tutti i settori.
- ² L'offerta di corsi può essere ampliata o adeguata a seconda del bisogno.

2. POMPIERI

Art. 15

Allarme delle
squadre

I comuni devono aderire al sistema di allarme delle squadre dell'Assicurazione fabbricati e devono occuparsi dell'acquisto e della manutenzione degli apparecchi finali conformemente alle direttive dell'Assicurazione fabbricati.

Art. 16

Pianificazione
preventiva
dell'intervento

I comuni devono valutare i pericoli d'incendio, ambientali e naturali nella loro zona d'intervento e devono allestire dei piani d'intervento relativi ai rischi. Per rischi elevati vanno allestiti piani d'intervento speciali. I piani d'intervento vanno esercitati.

Art. 17

Organizzazione
sul luogo del
sinistro

¹ Sul luogo del sinistro il capo intervento dei pompieri è competente per il settore dei pompieri. In caso d'interventi che richiedono conoscenze speciali, egli può ricorrere a degli esperti. Il capo intervento dei pompieri fa parte della direzione generale dell'intervento.

² Egli delega la responsabilità del luogo del sinistro alla polizia dopo la conclusione dell'intervento dei pompieri.

³ Il capo intervento dei pompieri può predisporre lo sgombero del luogo del sinistro se ciò è necessario per il completo spegnimento dell'incendio o per l'eliminazione di pericoli per persone e animali, per l'ambiente o per valori materiali. Ulteriori lavori di sgombero vanno concordati con l'Assicurazione fabbricati e la polizia.

Art. 18

Il corpo pompieri deve evitare inutili danneggiamenti a fabbricati e ad altre cose dovuti al suo intervento o a esercitazioni. Vanno in particolare ridotti con misure appropriate i danni dovuti all'acqua di spegnimento.

Obbligo di
diligenza

Art. 19

Il pronto intervento dei corpi pompieri va garantito anche durante un evento, eventualmente con il coinvolgimento di altri corpi pompieri.

Garanzia del
pronto intervento

III. Contributi

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 20

I beneficiari dei contributi o i loro successori legittimi devono provvedere affinché impianti, attrezzature, veicoli, apparecchi ed edifici

- a) abbiano una manutenzione ineccepibile;
- b) siano in permanente stato operativo;
- c) vengano utilizzati conformemente allo scopo.

Art. 21

Se gli oneri non vengono adempiuti, oppure se impianti, attrezzature, veicoli, apparecchi ed edifici alla cui acquisizione o affitto il Cantone ha versato dei contributi vengono destinati ad altro scopo, per ogni anno perso della durata d'esercizio usuale a partire dalla garanzia di contributo va restituita una quota corrispondente del contributo versato.

Art. 22

In caso di rinnovo prima della scadenza della durata d'esercizio usuale di impianti, attrezzature, veicoli, apparecchi ed edifici realizzati o acquisiti con contributi del Cantone, eventuali contributi vengono ridotti proporzionalmente.

2. PROTEZIONE ANTINCENDIO PREVENTIVA

Art. 23

Misure di protezione antincendio aventi diritto a contributi

¹ Sono considerate misure di protezione antincendio aventi diritto a contributi le acquisizioni e il montaggio di impianti di rilevazione d'incendio, sprinkler e parafulmini riconosciuti dall'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio.

² I contributi vengono versati solo per edifici che sottostanno all'obbligo di assicurazione.

³ Non vengono versati contributi:

- a) per impianti prescritti dalla polizia del fuoco o realizzati in sostituzione di altre misure antincendio.
- b) per impianti necessari all'esercizio o che servono al controllo e alla protezione di infrastrutture tecniche..

Art. 24

Ammontare del contributo

¹ Il contributo ammonta al 25 per cento delle spese computabili per apparecchi, condotte e montaggio.

² Se l'impianto installato autonomamente copre solo una parte dell'edificio assicurato come unità, il contributo va ridotto proporzionalmente.

3. CORPI POMPIERI

Art. 25

Contributi ai corpi pompieri
1. Contributi agli investimenti

¹ L'Assicurazione fabbricati versa ai corpi pompieri i seguenti contributi agli investimenti:

- a) corpi pompieri comunali
 - contributo di base
magazzini dei corpi pompieri 15%
altri investimenti 20%
 - contributo supplementare a seconda del gruppo di capacità finanziaria 0 – 10%
- b) corpi pompieri intercomunali
 - contributo di base
magazzini dei corpi pompieri 15%
altri investimenti 20%
 - contributo supplementare a seconda del gruppo di capacità finanziaria 0 – 10%
 - supplemento per la corporazione 2,5 – 7,5%

Il supplemento per la corporazione viene adeguato all'opportunità dell'investimento per l'incremento della prontezza di intervento.

Il contributo a nuovi corpi pompieri intercomunali può essere aumentato per al massimo tre anni in misura del 20% - 50%.

c) corpi pompieri aziendali

- magazzini dei corpi pompieri 15%
- altri investimenti 20%

² Il contributo supplementare ai corpi pompieri viene garantito esclusivamente ai comuni con possibilità finanziarie medie o ridotte.

³ I corpi pompieri di comuni che si sono aggregati sono considerati corpi pompieri intercomunali durante i tre anni successivi all'aggregazione.

Art. 26

¹ Per locali dei corpi pompieri può essere prestato un contributo forfetario alle spese di locazione, al posto di un contributo agli investimenti, se:

2. Contributi alle
spese di locazione

- a) non è possibile realizzare in tempo utile una nuova costruzione;
- b) il contratto d'affitto è stato stipulato per almeno dieci anni e annotato nel registro fondiario.

² Il contributo viene calcolato sul valore a nuovo dei locali presi in affitto dopo la loro ristrutturazione, incluse le spese per le installazioni d'esercizio necessarie e per la realizzazione del piazzale antistante.

Art. 27

Per la formazione e il perfezionamento professionale dei quadri del corpo pompieri vengono versati i seguenti contributi:

- corsi conformemente all'art. 14 100%
- indennità giornaliera per partecipante ai corsi di base cantonali fr. 150.-

4. ACQUA DI SPEGNIMENTO

Art. 28

¹ Possono essere concessi contributi se per quanto riguarda quantità e pressione, l'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento risulta sufficiente alle necessità dei corpi pompieri e degli impianti antincendio negli edifici.

Presupposti per la
concessione di
contributi

² Per impianti della rete di distribuzione d'acqua con i necessari idranti a colonna vengono concessi contributi a partire da un diametro nominale di 100 millimetri. Dai 100 ai 200 millimetri viene prestato l'intero contributo, oltre i 200 millimetri il contributo viene prestato in proporzione del rapporto tra l'utilizzo di acqua di spegnimento e di acqua industriale dell'approvvigionamento d'acqua.

³ Per le zone di conservazione, per edifici permanentemente abitati fuori della zona edificabile e per edifici agricoli, i requisiti posti alla struttura di approvvigionamento di acqua di spegnimento vanno stabiliti in modo tale

che le spese risultanti siano ragionevoli per i comuni e per i proprietari degli edifici interessati.

⁴ Gli idranti hanno diritto a contributi se sistemati secondo le norme riconosciute a livello svizzero.

⁵ Gli investimenti di rinnovo hanno diritto a contributi nella misura in cui l'impianto ha raggiunto la durata d'esercizio stabilita nelle direttive della Società svizzera dell'industria del gas e delle acque. L'Assicurazione fabbricati in casi motivati può accordare contributi anche a rinnovi di impianti che non hanno raggiunto la durata d'esercizio stabilita nelle direttive.

Art. 29

Contributi
all'approvvigiona-
mento dell'acqua
di spegnimento

¹ L'Assicurazione fabbricati versa i seguenti contributi alle spese computabili per la costruzione di impianti d'approvvigionamento dell'acqua di spegnimento:

- | | | |
|----|---|---------|
| a) | investimenti iniziali | |
| | contributo di base | 15% |
| | contributo supplementare a seconda del gruppo di capacità finanziaria | 0 – 10% |
| b) | investimenti di rinnovo | |
| | contributo di base | 10% |
| | contributo supplementare a seconda del gruppo di capacità finanziaria | 0 – 10% |

² Il contributo supplementare viene garantito esclusivamente ai comuni con possibilità finanziarie medie o ridotte.

³ Per zone con uno scarso sviluppo edile e per costruzioni fuori delle zone edificabili, ad eccezione di edifici rurali e aziende agricole con oltre 3 000 m³ di spazio trasformato, i contributi non possono superare il due per cento del valore d'assicurazione dell'edificio.

IV. Disposizioni finali

Art. 30

Entrata in vigore,
abrogazione del
diritto previgente

¹ La presente ordinanza entra in vigore ¹⁾ con la legge sulla protezione antincendio preventiva e sui pompieri del Cantone dei Grigioni del 15 giugno 2010 ²⁾

² A tale data sono abrogati i seguenti atti normativi:

- a) Disposizioni esecutive dell'ordinanza sulla polizia del fuoco del 19 settembre 2000 ³⁾;

¹⁾ 1° gennaio 2011

²⁾ CSC 840.100

³⁾ AGS 2000, 3906; CSC 838.150

- b) Tariffa della polizia del fuoco del 7 marzo 1995 ¹⁾;
- c) Tariffa degli spazzacamini del 17 ottobre 1995 ²⁾.

¹⁾ AGS 1995, 3278; CSC 838.200

²⁾ AGS 1995, 3449; CSC 838.350

Appendice 1

(Art. 1)

I. Prescrizioni di protezione antincendio dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio

NORMA DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

- Norma di protezione antincendio, n. 1-03

DIRETTIVE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO

- Prevenzione antincendio – Sicurezza nelle aziende e nei cantieri, n. 11-03
- Materiali da costruzione e parti della costruzione – Classificazione, n. 12-03
- Utilizzo di materiali da costruzione combustibili, n. 13-03
- Strutture portanti, n. 14-03
- Distanze di sicurezza – Compartimenti tagliafuoco, n. 15-03
- Vie di fuga e di soccorso, n. 16-03
- Segnalazione delle vie di fuga – Illuminazione di sicurezza – Alimentazione elettrica di emergenza, n. 17-03
- Dispositivi di spegnimento, n. 18-03
- Impianti sprinkler, n. 19-03
- Impianti di rivelazione d'incendio, n. 20-03
- Impianti di rivelazione di gas, n. 21-03
- Impianti di evacuazione di fumo e calore, n. 22-03
- Impianti parafulmine, n. 23-03
- Impianti ascensori, n. 24-03
- Impianti termotecnici, n. 25-03
- Impianti tecnici di aerazione, n. 26-03
- Sostanze pericolose, n. 27-03
- Liquidi combustibili, n. 28-03

II. Direttive e linee guida di organizzazioni del settore dichiarate vincolanti dall'Associazione degli istituti cantionali di assicurazione antincendio

DIRETTIVE CONCERNENTI GAS LIQUEFATTI DELLA COMMISSIONE FEDERALE DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA SUL LAVORO (CFSL) SU:

- Parte 1: Recipienti, stoccaggio, carico e travaso
- Parte 2: Uso di gas liquefatti nell'economia domestica, nell'artigianato e nell'industria

DIRETTIVE DELLA SOCIETÀ SVIZZERA DELL'INDUSTRIA DEL GAS E DELLE ACQUE (SSIGA) SU:

- Direttive gas (installazioni a gas, installazione di apparecchi a gas, condotte di raccordo domestico) G1
- Direttive sui riscaldamenti a gas con potenza nominale superiore a 70 kW e pressione d'esercizio fino a 5 bar, G3
- Radiatori a gas e impianti di riscaldamento dell'aria a gas, G5

LINEE GUIDA DELL'ASSOCIAZIONE SVIZZERA DEGLI ELETTROTECNICI (ELECTROSUISSE) SU:

- 4022: Sistemi parafulmine,
- 4113: Collegamento a terra,

III. Istruzioni dell'Assicurazione fabbricati

- Istruzione GR n. 01 "Organizzazione antincendio nei comuni"
- Istruzione GR n. 02 "Distanze di sicurezza"
- Istruzione GR n. 03 "Tetti in scandole di legno"
- Istruzione GR n. 04 "Dispositivi di spegnimento"
- Istruzione GR n. 05 "Rivestimento delle porte EI 30"
- Istruzione GR n. 06 "Sussidiamento di impianti di rivelazione e di estinzione incendi e di parafulmini"
- Istruzione GR n. 07 "Protezione antincendio in cantieri"
- Istruzione GR n. 08 "Serrande tagliafuoco in edifici abitativi e amministrativi"
- Istruzione GR n. 09 "Esame del progetto, collaudo e controllo periodico degli impianti sprinkler"
- Istruzione GR n. 10 "Termini di controllo e di pulizia di impianti di combustione (servizio spazzacamini)"
- Istruzione GR n. 11 "Capitolato degli oneri per gli incaricati della sicurezza in alberghi, ospizi, istituti, ospedali e simili"

- Istruzione GR n. 12 "Impianti meccanici di evacuazione di fumo e calore in autosili e rimesse per veicoli a motore"
- Istruzione GR n. 13 "Tende / Costruzioni temporanee"
- Istruzione GR n. 14 "Garage e tettoie per veicoli a motore con una superficie di base di fino a 150 m²"
- Istruzione GR n. 15 "Impianti di evacuazione di fumo e calore (EFC) in ambienti con grande concentrazione di persone e in locali di vendita"
- Istruzione GR n. 16 "Finiture di uffici pluriuso e a spazio aperto (open space)"
- Promemoria GR n. 17 "Impianti di evacuazione di fumo e calore (EFC) in negozi e grandi magazzini"
- Istruzione GR n. 18 "Impianti di evacuazione di fumo e calore a depressione di protezione dal fumo in locali commerciali e in magazzini"
- Istruzione GR n. 19 "Dimensionamento e costruzione di scale in edifici abitativi"
- Istruzione GR n. 20 "Apparecchi di comando combinati nelle vie di fuga"

Appendice 2

(Art. 11)

Polizia del fuoco

I. Tasse d'autorizzazione

¹ Per il rilascio di autorizzazioni si riscuotono le seguenti tasse:

- | | | | | | |
|----|--|--------------|--------|-----|---------|
| a) | Attività di alloggio, negozi e grandi magazzini, costruzioni e locali a grande concentrazione di persone, esercizi pubblici, edifici per uffici e amministrativi | da fr. 100.– | fino a | fr. | 8 000.– |
| b) | Esercizi artigianali e industriali | da fr. 100.– | fino a | fr. | 7 000.– |
| c) | Edifici alti | da fr. 100.– | fino a | fr. | 6 000.– |
| d) | Autosili, garage sotterranei, autorimesse per veicoli a motore | da fr. 100.– | fino a | fr. | 5 000.– |
| e) | Edifici residenziali, locali di vendita, piccoli commerci | da fr. 100.– | fino a | fr. | 3 000.– |
| f) | Edifici rurali e aziende agricole | da fr. 100.– | fino a | fr. | 2 000.– |
| g) | Piccole costruzioni e costruzioni accessorie | da fr. 100.– | fino a | fr. | 300.– |
| h) | Impianti adibiti alla lavorazione, al travaso o allo stoccaggio di materiali a rischio di incendio o di esplosione, nonché lo stoccaggio di liquidi combustibili | da fr. 100.– | fino a | fr. | 1 500.– |
| i) | Dispositivi tecnici di protezione antincendio e installazioni tecniche | da fr. 100.– | fino a | fr. | 1 500.– |
| k) | Impianti fissi per lo sfruttamento di gas | da fr. 100.– | fino a | fr. | 1'000.– |

l) Impianti di combustione da fr. 100.– fino a fr. 500.–

² Nella tassa d'autorizzazione sono inoltre comprese le spese per il controllo dei lavori, per il collaudo e per il primo controllo a posteriori. Per ulteriori controlli a posteriori vengono riscosse tasse in base ai tempi prestabiliti, conformemente alle aliquote di compensazione per prestazioni dell'Amministrazione cantonale a favore di terzi.

II. Tasse per i controlli periodici

Per l'esecuzione dei controlli periodici conformemente all'articolo 10 viene riscossa una tassa in base ai tempi prestabiliti conformemente alle aliquote di compensazione per prestazioni dell'Amministrazione cantonale a favore di terzi.

III. Spese per inchieste e perizie

Le spese per inchieste e perizie da parte di uffici specializzati necessarie all'accertamento di domande di autorizzazione sono a carico dei richiedenti.

Appendice 3

(Art. 12 cpv. 3)

Settore degli spazzacamini

I. Tassa base

¹ La tassa base ammonta a 17 minuti. Di principio essa può essere calcolata una volta sola per edificio o per impianto di combustione.

² Per edifici nei quali singoli esercizi o appartamenti dispongono di impianti di combustione propri che possono essere puliti nello stesso ciclo di lavoro, la tassa base ammonta a 5 minuti per esercizio o appartamento, almeno tuttavia a 17 minuti per edificio.

II. Prescrizioni relative ai tempi prestabiliti

1. RISCALDAMENTI CENTRALI (INCL. CAMINO E COLLEGAMENTI FINO A 3 M DI LUNGHEZZA)

Potenza			Tempo prestabilito
	fino a	30 kW	50 minuti
30.1	fino a	40 kW	60 minuti
40.1	fino a	50 kW	65 minuti
50.1	fino a	60 kW	70 minuti
60.1	fino a	70 kW	75 minuti
70.1	fino a	80 kW	80 minuti
80.1	fino a	90 kW	85 minuti
90.1	fino a	100 kW	90 minuti
100.1	fino a	150 kW	110 minuti
150.1	fino a	200 kW	125 minuti
200.1	fino a	250 kW	140 minuti
250.1	fino a	300 kW	155 minuti
300.1	fino a	350 kW	170 minuti
350.1	fino a	400 kW	180 minuti
400.1	fino a	450 kW	190 minuti
450.1	fino a	500 kW	200 minuti

500.1	fino a	600 kW	210 minuti
600.1	fino a	700 kW	220 minuti
700.1	fino a	800 kW	230 minuti
800.1	fino a	900 kW	240 minuti
900.1	fino a	1 000 kW	250 minuti
	oltre	1 000 kW	secondo dispendio

1.2	Supplemento per dispositivi ausiliari di combustione e elementi incorporati: fino a 5	compresi nei tempi prestabiliti per riscaldamento
	a partire da 6	1/10 dei tempi prestabiliti per riscaldamento
1.3	Pulizia di impianti di filtrazione	secondo dispendio

2. RISCALDAMENTI CENTRALI CON FORNELLO, CON STUFA IN MAIOLICA E CON FORNO DI COTTURA, 3 TIRAGGI INCLUSI

fino a 20 kW		45 minuti
a partire da 20,1 kW		55 minuti
supplemento per ogni ulteriore tiraggio	(2 tiraggi inferiori a 50 cm cadauno vengono considerati come 1 tiraggio)	4 minuti
supplemento per forni di cottura		4 minuti

3. STUFE, STUFE CON PANCHINA, STUFE MOBILI, STUFE IN MAIOLICA, SCALDABAGNI, FORNI DI COTTURA E SIMILI

tasso base incluso un tiraggio		12 minuti
supplemento per ogni ulteriore tiraggio	(2 tiraggi inferiori a 50 cm cadauno vengono considerati come 1 tiraggio)	4 minuti
supplemento per ogni corpo accessorio		6 minuti

4. FORNELLI CON APERTURE

tasso base incluse 3 aperture di cottura		10 minuti
--	--	-----------

supplemento per ogni ulteriore apertura	(come 1 apertura valgono anche forni di cottura, vaschette estraibili e incorporate e piastre di cottura)	4 minuti
supplemento per scaldacqua e boiler incorporati		4 minuti

5. FORNELLI A PIASTRE

fino a 30 dm ² di superficie	18 minuti
supplemento per ogni ulteriori 10 dm ²	4 minuti
supplemento per scaldacqua e boiler incorporati	4 minuti
supplemento per forni di cottura	4 minuti

6. STUFE A OLIO

fino a 10 kW, 1 bruciatore	20 minuti
a partire da 10,1 kW, 1 bruciatore	25 minuti
supplemento per montaggio e smontaggio accensione elettrica	5 minuti
ventilatore per l'aria di combustione	10 minuti

7. CAMINETTI, AFFUMICATOI, CUCINE A FUMO E IMPIANTI SIMILI

secondo dispendio

8. CAMINI E COLLEGAMENTI

Per i riscaldamenti centrali (cifra 1), i controlli e la pulizia dei camini e dei collegamenti fino a 3 m di lunghezza sono compresi nei tempi prestabiliti. I collegamenti più lunghi vengono fatturati secondo la posizione 8.4. Per tutti i riscaldamenti centrali speciali (cifra 2) e gli impianti di combustione autonomi (cifra 3-7), il controllo e la pulizia del camino e dei collegamenti di oltre 1 m di lunghezza vengono fatturati separatamente.

8.1 camini	
fino a 9,00 m di lunghezza	12 minuti
9,01-15,00 m di lunghezza	16 minuti
15,01 m e oltre	20 minuti
8.2 camini praticabili	

camini praticabili all'interno per la pulizia	secondo dispendio
8.3 pulizia a fuoco	secondo dispendio
8.4 collegamenti	
1,00 m-5,00 m di lunghezza	6 minuti
5,01 m-8,00 m di lunghezza	10 minuti
8,01 m e oltre (per il calcolo due gomiti corrispondono a 1 m di lunghezza)	secondo dispendio

9. IMPIANTI DI COMBUSTIONE A GAS

Impianti di combustione e di evacuazione fumi	secondo dispendio
---	-------------------

10. IMPIANTI AZIENDALI A GAS

Non destinati al riscaldamento dell'ambiente, in aziende artigianali, industriali e simili	secondo dispendio
--	-------------------

11. LAVORI DI CONTROLLO

secondo dispendio

12. SUPERAMENTO DEL TEMPO PRESTABILITO

Se per motivi da attribuire all'impianto risulta un impiego di tempo superiore o inferiore di oltre il 20 per cento rispetto ai tempi prestabiliti, almeno tuttavia di 10 minuti, la fatturazione deve essere calcolata secondo l'effettivo dispendio di tempo e tassa base.

III. Tassi di retribuzione

Dispendio di tempo:	Maestro + operaio	Apprendista
	fr.	fr.
al minuto	1.22	-.48

Per i lavori effettuati dagli apprendisti vale quanto segue:

- per la fatturazione secondo i tempi prestabiliti può essere computato il tasso di retribuzione di maestro e operaio.
- per la fatturazione secondo il dispendio di tempo deve essere computato il tasso di retribuzione per apprendisti.

IV. Supplementi

1. PULIZIA IN EDIFICI NON RAGGIUNGIBILI CON VEICOLI A MOTORE

Per lavori di pulizia in edifici non raggiungibili con veicoli a motore o non serviti da strade carreggiabili, il rispettivo tragitto a piedi può essere calcolato secondo dispendio di tempo. Le spese per il tempo impiegato a percorrere il tragitto a piedi, nonché per eventuali tasse di circolazione, e le spese di trasporto vanno ripartite sugli oggetti puliti.

2. LA PULIZIA PREANNUNCIATA NON PUÒ ESSERE EFFETTUATA

Il maestro spazzacamino deve annunciare la pulizia dell'impianto di combustione al proprietario o all'inquilino con almeno sette giorni di anticipo. Se il proprietario o l'inquilino sposta l'appuntamento con meno di 24 ore di anticipo, può essere conteggiata la tassa base.

V. Pulizia della caldaia con sostanze alcaline

La pulizia di impianti di riscaldamento a olio e a gas va effettuata nel limite del possibile con sostanze alcaline.

I maggiori costi della pulizia con sostanze alcaline possono superare del 50 i costi della pulizia ordinaria, senza tassa base. Nei costi sono inclusi il dispendio supplementare di tempo e il materiale. I costi dello smaltimento possono essere fatturati al prezzo di costo.